

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte – Misure 112, 121 e 311

LINEE GUIDA RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CONTROLLO DA EFFETTUARE DA PARTE DI ARPEA E DELLE PROVINCE AI SENSI DEL REG. (CE) 1975/2006 E S.M.I.

1) Quadro delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

Reg. CE 1698/2005

Reg. CE 885/2006

Reg. CE 1974/2006

Reg. CE 1975/2006

Reg. CE 484/2009

Circolare AGEA Prot. N. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 – “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005”

DGR 37-8475 del 27.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni - ”Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione”

DGR 80-9406 del 1.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni – “Criteri generali per attuare il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008” .

2) Classificazione dei controlli

I controlli da eseguire sulle pratiche sono di diverso tipo; in base alla natura del controllo ed al momento di effettuazione si possono distinguere in:

2.1) Controlli amministrativi sulla domanda di aiuto (ai sensi dell’art. 26 c. 1 e c. 2 lett. a,b,c,d,e del Reg. CE 1975/2006) da effettuare, per il 100% delle domande presentate, durante la fase istruttoria.

Comprendono controlli documentali (da effettuare a partire dalla ricezione della domanda ed in occasione di ogni integrazione di documentazione) e controlli sul luogo dell’operazione sovvenzionata (verifica “in situ”, tesa a verificare la congruità tecnica e la rispondenza dell’intervento/insediamento richiesto in domanda agli obiettivi ed alle prescrizioni delle Misure – a tale proposito si veda il successivo punto 7- Disposizioni generali sulla effettuazione delle “verifiche in situ”).

Per quanto riguarda le Misure 112, 121 e 311, detti controlli si possono suddividere in:

2.1.a) Controllo sulla ricevibilità della domanda, che consiste nella verifica:

- della data di presentazione domanda (sia della domanda telematica che di quella cartacea, che debbono essere entrambe presentate nei termini previsti dal bando);
- della presenza e della regolarità della firma sulla copia cartacea della domanda;
- del documento di riconoscimento valido al momento della presentazione dell’istanza;
- della completezza della documentazione (presenza della domanda telematica, di quella cartacea e di eventuale altra documentazione di cui in base al bando è prevista la presentazione contestualmente alla presentazione della domanda).

Dell'esito di tali controlli viene data evidenza (con compilazione di apposita check-list) nel verbale di istruttoria della domanda, che prelude al provvedimento di approvazione (ammissione al finanziamento) o di rigetto della domanda.

2.1.b) Istruttoria sulla domanda di aiuto da svolgersi sul 100% delle pratiche istruibili (pratiche in posizione utile in graduatoria, che quindi vengono avviate alla istruttoria). Per le domande per le quali il beneficiario richiede delle varianti, tali controlli debbono essere ripetuti anche nella fase istruttoria delle richieste di variante.

L'istruttoria sulla domanda di aiuto comprende ordinariamente una parte documentale ed una parte svolta sul luogo dell'operazione sovvenzionata (verifica "in situ"), volta ad accertare la congruità tecnica, la necessità per l'azienda e la rispondenza agli obiettivi della Misura della operazione medesima nonché la positiva ricaduta economica e/o ambientale della operazione stessa (a tale proposito si veda il successivo punto Disposizioni generali sulla effettuazione delle "verifiche in situ").

Tali controlli prevedono, tra l'altro, la verifica:

- del possesso da parte del richiedente dei requisiti necessari per poter essere beneficiario della Misura; in particolare:
 - per la Misura 112: per il richiedente: possesso dei requisiti di età e del requisito di non essere mai stato in precedenza titolare di azienda agricola (o socio in posizione di preminenza); per il precedente titolare dell'azienda: possesso dei requisiti necessari per essere cedente;
 - per la Misura 121: possesso del requisito di Imprenditore Agricolo Professionale (per le domande presentate congiuntamente da più aziende agricole la Misura prescrive la presenza di una forma associativa tra le aziende rispondente alle caratteristiche prescritte – tale forma associativa può comunque essere costituita successivamente alla presentazione della domanda, nel termine assegnato dall'Ufficio istruttoria);
 - per la Misura 311: possesso del requisito di azienda agricola a carattere professionistica ed imprenditoriale e di localizzazione in Aree diverse da quelle classificate come Polo Urbano;(come disciplinato dalla DGR 37-8475 del 27.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni);
- dell'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno (cioè del fatto che gli investimenti/interventi richiesti in domanda siano compresi tra quelli ammissibili dalle Misure citate);
- del rispetto dei criteri di selezione fissati nel programma di sviluppo rurale (tale verifica è preliminare alla istruttoria vera e propria delle domande e viene attuata revisionando i punteggi di priorità attribuiti ad ogni domanda e riposizionando le domande in graduatoria in base al punteggio corretto ricalcolato; le domanda vengono avviate all'istruttoria in ordine di graduatoria fino a concorrenza della copertura finanziaria, come dai piani di finanziamento appositamente predisposti ed approvati dalla Amministrazione Regionale);
- della conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale; tale verifica viene attuata accertando che il richiedente sia in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze, permessi (o atti analoghi) necessari per la realizzazione degli investimenti/interventi richiesti o per lo svolgimento della attività aziendale, oppure che sussistano le condizioni per cui dette autorizzazioni, licenze, permessi (o atti analoghi) possano essere ottenute entro la conclusione della pratica. Si fa riferimento in particolare a:

1. permesso di costruire (e/o atti corrispondenti e conseguenti in base alla normativa urbanistica) per la costruzione / ristrutturazione di edifici (il permesso di costruire, o atti corrispondenti, è comprensivo di eventuali autorizzazioni di tipo paesaggistico o ambientale, nei casi in cui queste sono previste dalla normativa di settore);
 2. autorizzazione allo svolgimento della attività di agriturismo e/o iscrizione all'elenco delle fattorie didattiche, se pertinente per l'investimento richiesto;
- della ragionevolezza delle spese proposte (come disciplinato dalla DGR 37-8475 del 27.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni, tale verifica viene attuata riconducendo i prezzi indicati in domanda per gli investimenti/interventi ai prezzi massimi previsti dal prezzario regionale; per le spese non corrispondenti a voci di prezzario la ragionevolezza delle spese viene accertata verificando che sia stata correttamente effettuata la procedura precisata nella circolare prot. 18970 del 28.07.2008 della Direzione Regionale "Agricoltura");
 - dell'affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000 (tale verifica viene attuata accertando che il richiedente non abbia in corso procedimenti per la restituzione di contributi/premi cofinanziati erogati dopo il 1 gennaio 2000 a valere sulle Misure A, B e/o P del PSR 2000-2006; nel caso venisse accertato che il richiedente ha in corso procedimenti per la restituzione di contributi/premi cofinanziati erogati dopo il 1 gennaio 2000, la domanda presentata sulle Misure 112, 121 e/o 311 non può venire ammessa a finanziamento fino a completa restituzione, comprensiva del pagamento di eventuali interessi, sanzioni e/o gravami analoghi, del contributo/premio di cui è stata chiesta la restituzione).
 - del controllo del possesso della necessaria professionalità (per le Misure 112 e 121, come disciplinato dalla DGR 37-8475 del 27.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni e cioè presunta in caso di anzianità lavorativa almeno triennale, di titolo di studio o di frequenza di appositi corsi di formazione, altrimenti accertata con apposito esame).

Dell'esito di tali controlli viene data evidenza (con compilazione di apposita check-list) nel verbale di istruttoria della domanda, che prelude al provvedimento di approvazione (ammissione al finanziamento) o di rigetto della domanda. Per i controlli riferiti a richieste di varianti, dell'esito viene data evidenza nel verbale di istruttoria della variante.

2.2) Controlli amministrativi sulla domanda di pagamento (ai sensi dell'art. 26 c. 3 lett. a,b,c, c. 4,5,6 e 7 del Reg. CE 1975/2006), da effettuare, prima della liquidazione del pagamento, per il 100% delle domande per il quale è stato richiesto il pagamento di acconti a stato di avanzamento lavori e/o del saldo.

Comprendono controlli documentali e controlli sul luogo dell'operazione sovvenzionata (verifica "in situ", tesa a verificare l'effettiva realizzazione, la congruità tecnica e la rispondenza dell'intervento/investimento/insediamento richiesto in domanda agli obiettivi ed alle prescrizioni delle Misure ed ai provvedimenti di ammissione al finanziamento adottati).

Per quanto riguarda le Misure 112, 121 e 311, detti controlli si possono suddividere in:

- accertamento della spesa oggetto della domanda di pagamento; tale controllo si effettua con la verifica delle fatture che dovranno essere regolarmente annullate e quietanzate dal fornitore, come indicato dalla DGR 37-8475 del 27.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni; la quietanza del fornitore sulla fattura può essere sostituita da una separata dichiarazione del fornitore stesso di avvenuto incasso del pagamento (cosiddetta "liberatoria").

In caso di verificato scostamento tra spesa di cui è richiesto il pagamento e spesa accertata, valgono le disposizioni di cui al successivo punto "Applicazione dell'art. 31 del reg. 1975/2006".

- accertamento dell'effettiva realizzazione degli investimenti e della effettiva presenza in azienda degli impianti/macchine/attrezzature per i quali era stato richiesto il contributo, nonché del rispetto dei tempi previsti per la realizzazione/acquisto (comprensivi di eventuali proroghe concesse). Gli investimenti dovranno corrispondere a quanto approvato con l'ammissione a finanziamento. Le macchine, dove pertinente, devono essere omologate e immatricolate.
Tale accertamento si effettua tramite controlli documentali e controlli sul luogo dell'operazione sovvenzionata (verifica "in situ").
- Accertamento del possesso della capacità professionale, come indicato dalla DGR 37-8475 del 27.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- Controllo riferito a motivi di esclusione dal sostegno previsti dal PSR:

In riferimento al seguente motivo di esclusione:

- condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari;

il controllo sarà effettuato mediante verifica della presenza della autocertificazione da parte del richiedente (effettuata in fase di presentazione della domanda) del fatto di non avere subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari e di non avere procedimenti in atto per tali reati (in base alla normativa nazionale tutte le autocertificazioni vengono controllate a campione con un minimo del minimo 5%. Tale controllo verrà effettuato in occasione del controllo in loco, tramite verifica al casellario giudiziario).

In riferimento ai seguenti motivi di esclusione:

- mancato possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- mancato versamento di somme per sanzioni e penalità e/o per mancata restituzione di somme incassate seppur non dovute;
- mancato versamento del prelievo dovuto in applicazione delle norme sulle "quote latte" ;

il controllo sarà effettuato mediante verifica da parte di ARPEA, prima della erogazione del sostegno liquidato, che il soggetto beneficiario non sia presente nel "registro debitori" . Tale modalità di accertamento è resa possibile dal fatto che la mancata presenza del soggetto beneficiario nel "registro debitori" certifica la regolarità della posizione del soggetto beneficiario riguardo ai motivi di esclusione sopra richiamati.

Per quanto riguarda il mancato versamento del prelievo dovuto in applicazione delle norme sulle "quote latte", i soggetti che beneficiano di una sospensiva potranno essere ammessi in forma condizionata al sostegno, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa (di durata minima di un anno, da rinnovare fino alla scadenza del vincolo di destinazione degli investimenti/acquisti finanziati oppure fino al termine della sospensiva) a garanzia della restituzione del sostegno erogato, in caso l'obbligo di versamento del prelievo fosse poi confermato in via definitiva ed il beneficiario stesso non vi ottemperasse.

Dell'esito di tali controlli viene data evidenza (con compilazione di apposita check-list) nel verbale di liquidazione.

Conseguenze dei controlli:

a) La pratica viene respinta qualora ricorrano una o più delle seguenti circostanze:

- a.1) a seguito della mancata / incompleta / non conforme realizzazione di uno o più degli investimenti / acquisti rispetto a quanto approvato, la domanda di ammodernamento non

risulta più tecnicamente idonea e/o congrua a costituire un ammodernamento aziendale tecnicamente ammissibile;

a. 2) a seguito della mancata / incompleta / non conforme realizzazione di uno o più degli investimenti / acquisti rispetto a quanto approvato, la domanda di ammodernamento non risulta più conforme agli obiettivi della Misura;

b) qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto a) ma a seguito della mancata / incompleta / non conforme realizzazione di uno o più degli investimenti / acquisti rispetto a quanto approvato, la domanda di ammodernamento subisce un ricalcolo del punteggio di priorità tale da porla fuori dalla fase utile della graduatoria, la domanda di ammodernamento medesima non può essere liquidata e viene accantonata; detta pratica potrà essere ripescata e liquidata nel caso di uno scorrimento della graduatoria tale da farla rientrare nella fase utile della graduatoria; decorso inutilmente il termine di validità delle graduatorie, la pratica viene definitivamente respinta.

Applicazione dell'art. 31 reg. CE 1975/2006

Qualora non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), ma l'esito dei controlli porti comunque ad una riduzione della spesa liquidabile, rispetto alla spesa richiesta con la domanda di pagamento, si applicano le sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. 1975/2006, come disciplinate dalla DGR 47-9874 del 20.10.2008, salvo più gravi conseguenze qualora l'intenzionalità della violazione configuri un illecito di rilevanza penale – si veda a tale proposito il successivo punto 6 -“Disposizioni generali su riduzioni e sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. CE 1975/2006”.

2.3) Controlli in loco a campione (ai sensi degli art. 27 e 28 del Reg. Ce 1975/2006)

Comprende la verifica:

a) Dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario.

Intendendo che “l'organismo o impresa che esegue le operazioni cofinanziate” sia il beneficiario del sostegno, in quanto committente della operazione, tale verifica si effettua attraverso il controllo della “tracciabilità del pagamento”.

A tale fine il controllore dovrà acquisire dal beneficiario le documentazioni che permettono di tracciare il pagamento effettuato, secondo le modalità indicate nella circolare prot. 18970 del 28 luglio 2008; le modalità di pagamento ammesse sono il bonifico bancario, la ricevuta bancaria e l'assegno non trasferibile (accompagnato da dichiarazione liberatoria rilasciata dal fornitore). Di tali documenti dovrà essere acquisita una copia da tenere nella pratica.

Pagamenti in contanti potranno essere ammessi solamente se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- che l'importo del pagamento sia inferiore a 500,00 euro;
- che vi sia la possibilità di verificare direttamente da parte del controllore presso il fornitore che il pagamento sia effettivamente avvenuto.

Qualora a seguito di detto controllo sorgano incertezze relative alla correttezza delle operazioni contabili effettuate dal beneficiario, la Provincia potrà provvedere alla segnalazione del caso alle autorità giudiziarie competenti (Guardia di finanza) per eventuali controlli ulteriori che dette autorità ritenessero opportuni, disponendo eventualmente la sospensione della erogazione del pagamento per il tempo ritenuto opportuno.

La Provincia terrà conto dell'esito di detti controlli ulteriori nell'assumere la decisione definitiva in merito alla erogazione del pagamento.

b) Della conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare:

b.1) alle norme sugli appalti pubblici, se pertinenti;

b.2) alle norme comunitarie applicabili all'investimento, come disciplinato dalla DGR n. 130-9454 del 1.08.2008; le norme citate sono quelle comprese nella tabella inclusa nell'allegato alla DGR medesima. Detta tabella sarà aggiornata qualora vengano successivamente fornite diverse indicazioni a livello nazionale e/o comunitario.

Per "norma applicabile all'investimento" si intende, per ciascun investimento, il complesso delle norme il cui rispetto dipende dall'investimento stesso (ad esempio, le norme sul benessere degli animali allevati si intendono applicabili ai soli fabbricati nei quali viene direttamente praticato l'allevamento – stalle, porcili e simili – e non agli altri fabbricati afferenti al comparto zootecnico, come fienili o ricoveri scorte, per i quali quindi non dovrà essere effettuato alcun accertamento del rispetto di tali norme).

Il controllo del rispetto di tali norme applicabili all'investimento sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

- Per gli investimenti edilizi che in base alle vigenti normative di natura urbanistico-edilizia possono essere realizzati soltanto sulla base di permesso di costruire e/o concessione edilizia, rilasciato dal Comune competente previo parere della Azienda Sanitaria Locale (organismo competente a verificare la conformità dell'investimento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene e benessere animale) il controllo sarà effettuato accertando la presenza del permesso di costruire e/o concessione edilizia, rilasciato dal Comune competente previo parere della Azienda Sanitaria Locale, e della conformità dell'investimento realizzato a quanto prescritto da detto permesso di costruire / concessione edilizia;
- Per investimenti diversi da quelli di cui al punto precedente, l'accertamento sarà effettuato dal funzionario autore del controllo in loco a impressione visiva e stima diretta, sulla base di apposita check-list, con funzione anche di verbale, procedendo al rilievo degli elementi visivamente ed immediatamente riscontrabili e procedendo in caso di dubbio alla effettuazione di indagini più approfondite.

A tale fine, qualora il funzionario/istruttore o i funzionari/istruttori provinciali autori del controllo in loco ricavano dal controllo stesso l'impressione del mancato possesso da parte dell'azienda agricola dei requisiti minimi prescritti, con la compilazione del verbale richiederanno al Dirigente responsabile del Settore / Servizio di disporre l'effettuazione di un accertamento più approfondito. Il Dirigente disporrà il tipo di accertamento approfondito ritenuto necessario, interno (cioè effettuato dallo stesso Settore / Servizio) od esterno (cioè con l'attivazione di altro Ente dotato di competenze di legge specifiche in materia), disponendo altresì la sospensione per il tempo ritenuto opportuno della erogazione del pagamento.

La Provincia terrà conto dell'esito di detti controlli approfonditi nell'assumere la decisione definitiva in merito alla erogazione del pagamento.

Un ulteriore controllo sarà inoltre effettuato attraverso l'acquisizione dei dati dei controlli effettuati nell'ambito della propria attività istituzionale dagli Enti dotati di competenze di legge specifiche in materia (Autorità sanitarie e ambientali). A tale fine valgono le disposizioni in materia di notifica incrociata dei dati dei controlli, di cui al successivo punto 4.

La Provincia deciderà in riferimento alle singole pratiche il peso da attribuire a detti controlli nell'assumere la decisione definitiva in merito alla erogazione del pagamento.

- c) Del motivo di esclusione dal sostegno, previsto dal PSR, in riferimento a condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari.

Come già indicato al precedente punto 2.2, in occasione del controllo in loco, tramite accertamento al casellario giudiziario, sarà verificata la autocertificazione resa dal richiedente (in fase di presentazione della domanda) del fatto di non avere subito condanne passate in giudicato per reati di frodi o sofisticazioni alimentari (in tale caso il richiedente non può essere ammesso al sostegno) e di non avere procedimenti in atto per tali reati (in tale caso l'erogazione del sostegno è sospesa fino alla eventuale conclusione favorevole del procedimento in atto per detti reati; qualora tale procedimento non si concluda con esito favorevole nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 i soggetti interessati potranno essere ammessi in forma condizionata al sostegno, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa, di durata minima di un anno, da rinnovare fino alla scadenza del vincolo di destinazione degli investimenti/acquisti finanziati a garanzia della restituzione del sostegno erogato, in caso di conclusione sfavorevole del procedimento).

I controlli ad impressione visiva e stima diretta saranno eseguiti sulla base di apposito formulario a compilazione guidata.

Le risultanze di tutti i controlli eseguiti devono essere evidenziate nel verbale di controllo in loco e nella check-list.

- d) per un adeguato numero di voci di spesa, della conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;
- e) della conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno comunitario

Per quanto riguarda i due punti d) ed e) sopra riportati, l'accertamento verrà effettuato, tramite controlli documentali e controlli sul luogo dell'operazione sovvenzionata, verificando:

- l'effettiva realizzazione degli investimenti e l'effettiva presenza in azienda degli investimenti/impianti/macchine/attrezzature per i quali era stato richiesto e concesso il sostegno, nonché del rispetto dei tempi previsti per la realizzazione/acquisto (comprensivi di eventuali proroghe concesse).
- che gli investimenti corrispondano per ogni aspetto pertinente a quanto approvato con l'ammissione a finanziamento. Le macchine, dove pertinente, devono essere omologate e immatricolate.

I vari controlli sopra citati, da eseguire per adempiere agli obblighi posti dalla norma comunitaria, sono cosa diversa dai controlli che ai sensi della normativa italiana devono essere eseguiti sui documenti che gli Uffici ricevono in forma di "autocertificazione" o di "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".

Entrambi i tipi di controlli possono comunque essere eseguiti in concomitanza sugli stessi beneficiari con una percentuale del campione di almeno il 5%.

Il controllo in loco deve essere effettuato prima del pagamento, tranne che per i pagamenti erogati a titolo di anticipo.

L'estrazione del campione per il controllo in loco viene effettuata, ordinariamente una volta al mese, previa un'apposita analisi dei rischi, misura per misura, dall' A.R.P.E.A., sulla base di disposizioni approvate dalla A.R.P.E.A. stessa.

Tale estrazione garantisce che:

- il campione rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013;
- vengano effettuati annualmente controlli in loco su un campione pari almeno al 4% della spesa dichiarata.

L'Universo dell'estrazione è composto da tutte le singole domande di pagamento: domande di acconto e di fine lavori, trasmesse alle Province e che non vengano preventivamente chiuse con esito negativo dall'OD fino alla data dell'estrazione.

Ogni singola domanda di pagamento richiesta dal beneficiario, per poter essere istruita e chiusa con esito positivo (e di conseguenza poter essere liquidata) dovrà essere prima inclusa in un universo sottoposto ad estrazione a campione. Quindi non è possibile inserire in un elenco di liquidazione pratiche non incluse in un universo sottoposto ad estrazione a campione. A tale fine la procedura informatica di gestione delle pratiche e dei pagamenti comprende una apposita funzione di blocco che non permette di chiudere la fase.

L'estrazione avverrà in maniera automatica tramite un apposito programma informatico.

In aggiunta a tale campione, dovranno inoltre essere sottoposti a controllo dalle Province eventuali campioni aggiuntivi richiesti dall'A.R.P.E.A., o da organismi nazionali o comunitari. Inoltre le Province di propria iniziativa potranno integrare con l'aggiunta di ulteriori pratiche i vari campioni da sottoporre a controllo.

2.4) Controlli ex-post: controllo relativo:

- alla sussistenza dopo il saldo all'aiuto / sostegno dei requisiti e/o delle condizioni che danno diritto all'aiuto / sostegno medesimo;
- al mantenimento dopo il saldo all'aiuto / sostegno degli impegni assunti dal beneficiario;

Sono realizzati controlli ex-post su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'art. 30 del Reg (CE) 1975/2006, o descritti nel programma di sviluppo rurale.

Gli obiettivi dei controlli *ex post* sono i seguenti:

- verificare il rispetto dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1698/2005;
- verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario,
- garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria.

I controlli ex post coprono ogni anno almeno l'1 % della spesa ammissibile per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

Ogni anno le Province procedono all'estrazione di un campione dell' 1% di tutte le pratiche già saldate e che si trovino nel periodo di vincolo di destinazione per gli investimenti finanziati o di vincolo allo svolgimento dell'attività agricola per gli insediamenti che hanno avuto il premio relativo,

e procedere al controllo in azienda per verificare che il beneficiario abbia mantenuto gli impegni assuntisi.

La selezione del campione viene predisposta tramite un'apposita analisi dei rischi dall'A.R.P.E.A. Per l'effettuazione di detto controllo sono previsti una procedura informatica per l'estrazione di campione ed un apposito modello di verbale.

In aggiunta a tale campione, dovranno inoltre essere sottoposti a controllo dalle Province eventuali campioni richiesti dall'A.R.P.E.A. o da organismi nazionali o comunitari.

Inoltre le Province di propria iniziativa potranno integrare con l'aggiunta di ulteriori pratiche i vari campioni da sottoporre a controllo.

I controlli ex-post saranno effettuati ripetendo sulle pratiche estratte i controlli di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2 e 2.3.

I verbali relativi all'estrazione del campione sono tenuti agli atti dalle Province stesse.

2.5) Disposizioni comuni a tutti i controlli:

- Separazione delle funzioni: così come previsto dal manuale procedurale predisposto da ARPEA, i controlli amministrativi sulla domanda di aiuto, i controlli amministrativi sulla domanda di pagamento, i controlli in loco ed i controlli ex-post relativi ad una medesima pratica devono essere effettuati da esecutori diversi. Tutte le attività e i controlli sopra indicati dovranno essere verificati da un funzionario/dirigente di grado superiore che visterà i verbali elaborati e firmerà il provvedimento di ammissione a finanziamento e l'elenco di liquidazione.
- Della visita di controllo in azienda può essere dato un limitato preavviso al beneficiario.
- I requisiti minimi di ammissibilità devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda, tranne nel caso di domande presentate da giovani insediati da meno di 3 anni, nel quale caso il possesso dei requisiti minimi dovrà essere conseguito al massimo entro 3 anni dalla data dell'insediamento.
In tali casi, qualora il controllo a campione venga effettuato prima della scadenza del periodo massimo di 3 anni dalla data dell'insediamento, l'accertamento può essere "di prospettiva", cioè può consistere nella verifica che l'azienda abbia le potenzialità per conseguire i requisiti minimi stessi entro la scadenza del periodo di 3 anni dalla data dell'insediamento.

3) Provvedimenti da adottare in caso di esito sfavorevole dei controlli

i provvedimenti che devono essere adottati in caso di esito sfavorevole dei controlli sono:

- L'incompletezza della pratica (intendendo con il termine "pratica" sia la domanda iniziale di sostegno/contributo o premio di insediamento sia la documentazione successivamente richiesta dall'Ufficio) e la presenza di irregolarità amministrative nella pratica stessa, qualora non sanabili o non sanate dal richiedente su richiesta dell'Ufficio, comportano il decadimento dal beneficio richiesto. La domanda deve essere respinta con provvedimento motivato.
- L'accertamento della mancata realizzazione dell'intervento/insediamento nei termini concessi (con eventuali proroghe) comporta il decadimento dal beneficio richiesto. La domanda deve essere respinta con provvedimento motivato e, ricorrendone il caso, deve essere disposta la restituzione di eventuali anticipi e/o acconti già erogati al beneficiario.
- L'accertamento (sia in fase di "controllo in loco" che di "controllo ex post") del mancato possesso dei requisiti che danno diritto ad accedere all'aiuto / sostegno (professionalità, rispetto delle norme applicabili all'investimento), qualora non sanabili o non sanate dal

richiedente su richiesta dell'Ufficio, comporta il decadimento dal beneficio richiesto. La domanda deve essere respinta con provvedimento motivato e, ricorrendone il caso, deve essere disposta la restituzione di eventuali anticipi e/o acconti già erogati al beneficiario. Nel caso la violazione a una o più norme applicabili all'investimento sia limitata ad una parte degli investimenti realizzati, il decadimento dal sostegno è parziale e riferito solo alla parte interessata, salvo che l'esclusione dal sostegno di tale parte sia di entità tale da determinare una o più delle seguenti conseguenze:

- a seguito del decadimento dal sostegno della parte interessata dalla violazione della/delle norme, la domanda di ammodernamento non risulta più tecnicamente idonea e/o congrua a costituire un ammodernamento aziendale tecnicamente ammissibile;
 - a seguito del decadimento dal sostegno della parte interessata dalla violazione della/delle norme, la domanda di ammodernamento non risulta più conforme agli obiettivi della Misura interessata;
 - a seguito del decadimento dal sostegno della parte interessata dalla violazione della/delle norme, la domanda di ammodernamento subisce un ricalcolo del punteggio di priorità tale da porla fuori dalla fase utile della graduatoria (in tale ultimo caso la domanda di ammodernamento medesima non può essere liquidata e viene accantonata; detta pratica potrà essere ripescata e liquidata nel caso di uno scorrimento della graduatoria tale da farla rientrare nella fase utile della graduatoria; decorso inutilmente il termine di validità delle graduatorie, la pratica viene definitivamente respinta).
- L'accertamento del mancato mantenimento (successivamente alla erogazione del saldo del sostegno/contributo o premio di insediamento) degli impegni assunti (vincolo di destinazione delle opere e degli acquisti ammessi a contributo; vincolo di permanenza minimo in agricoltura per l'insediamento) comporta il decadimento totale o parziale dal beneficio richiesto. Il sostegno/contributo o premio di insediamento concessi devono essere revocati totalmente o parzialmente (secondo quanto previsto dalle Linee guida e istruzioni operative per l'applicazione delle Misure – DGR n. 130-9454 del 1.08.2008) e conseguentemente deve essere disposta la restituzione totale o parziale di quanto erogato al beneficiario.

Sono in ogni caso fate salve più gravi conseguenze civili o penali ricorrendone il caso in base alle normative nazionali in materia di false dichiarazioni.

4) Notifica incrociata dei dati

E' operante (DGR n. 16-12495 del 18.05.2004) un regime di notifica incrociata dei dati riguardanti i controlli effettuati nelle seguenti materie, secondo le modalità specificate:

4.1) Materie riferibili a sanità, igiene e benessere degli animali

La Direzione Regionale XI "Agricoltura" , acquisirà dagli Uffici competenti (Direzione Regionale XX "Sanità") :

- l'elenco delle aziende agricole, da codesta Direzione (o da organismi dalla stessa funzionalmente dipendenti – Aziende Sanitarie Locali) sottoposte a controlli effettuati nell'ambito della propria attività istituzionale, a carico delle quali non siano state riscontrate delle violazioni nei confronti della normativa riguardante la materia di cui trattasi, cioè che siano accertatamene in regola con la normativa suddetta;

- l'elenco delle aziende agricole che da codesta Direzione, nell'ambito della propria attività istituzionale, siano state sottoposte a controlli con esito non completamente favorevole oppure a carico delle quali siano state emanate prescrizioni di adeguamento.

Gli elenchi sopra citati, via via disponibili ed aggiornati, saranno trasmessi dalla Direzione Regionale XI "Agricoltura" alla Provincia competente per territorio .

I Settori / Servizi Provinciali dell'Agricoltura, nell'effettuazione dei "controllo in loco", terranno conto dell'esito dei controlli svolti dalla Direzione Regionale XX "Sanità".

La Direzione Regionale XI "Agricoltura" fornirà alla Direzione Regionale XX "Sanità" i dati dei "controlli in loco" effettuati dagli Uffici dell' Agricoltura delle Province nell'ambito della gestione delle pratiche di cui alle Misure 112 e 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

4.2) Materie riferibili all'ambiente

Ai sensi della L.R. 44/2000 gli adempimenti in tema di gestione e di controllo in materia ambientale rientrano nelle competenze delle Province, così come ai sensi della L.R. 17/99 rientrano nelle competenze delle Province gli adempimenti gestionali in materia di Misure 112 e 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

Pertanto, i Settori / Servizi Provinciali Agricoltura concorderanno direttamente con le strutture competenti degli Assessorati Provinciali all'Ambiente le modalità per acquisire i dati relativi alle aziende agricole che dalle strutture medesime siano state sottoposte a controlli effettuati nell'ambito della propria attività istituzionale, direttamente o tramite collaborazione con organismi tecnici appositamente istituiti (Agenzia Regionale Protezione Ambientale, istituita con L.R. n. 60/95 e successive modifiche ed integrazioni).

I Settori / Servizi Provinciali dell'Agricoltura, nell'effettuazione dei "controllo in loco" , terranno conto dell'esito dei controlli svolti dalle strutture competenti degli Assessorati Provinciali all'Ambiente .

Gli Uffici degli Assessorati alla Agricoltura delle Province forniranno direttamente agli Uffici degli Assessorati Provinciali all'Ambiente i dati dei "controlli in loco" effettuati nell'ambito della gestione delle pratiche di cui alle Misure 112 e 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

5) Introduzione di criteri di rischio nell'estrazione del campione :

In riferimento ai controlli in loco che le Province devono eseguire ai sensi degli art. 27 e 28 del Reg. CE 1975/2009, di seguito si riportano i criteri di rischio individuati e utilizzati al fine dell'estrazione del campione:

1. Importo ammesso a finanziamento;
2. Presenza di più domande da parte dello stesso beneficiario delle misure 112, 121 e 311;
3. Tipologia della domanda di pagamento;
4. Scostamento dal punteggio della graduatoria della domanda iniziale, rispetto a quello istruito dagli OD;
5. Presenza di richiesta di variante (solo per le misure 121 e 311);
6. Importo richiesto in domanda superiore al massimale (solo per le misure 121 e 311).

7. Esistenza a carico del richiedente di accertamenti con esito non pienamente positivo eseguiti dalle autorità competenti in materia di ambiente igiene e benessere animale.

Verrà comunque garantito che nessun richiedente sia escluso a priori dalla possibilità di essere estratto per un controllo in loco. A tale fine, in aggiunta al campione estratto sulla base dei criteri di rischio, verrà estratta a pura casualità almeno una pratica per ciascuna fascia di rischio.

6) Disposizioni generali su riduzioni e sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. CE 1975/2006

In ogni caso, qualora l'esito dei controlli amministrativi, dei controlli in loco e/o dei controlli ex post porti ad una riduzione della spesa liquidabile, rispetto alla spesa richiesta con la domanda di pagamento, ricadente nel campo di applicazione della DGR 47-9874 del 20.10.2008, si applicano le sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. 1975/2006, come disciplinate dalla stessa DGR 47-9874 del 20.10.2008, salvo più gravi conseguenze qualora l'intenzionalità della violazione configuri un illecito di rilevanza penale.

Non si applicano le sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. 1975/2006 qualora la riduzione della spesa liquidabile, rispetto alla spesa richiesta con la domanda di pagamento, sia dovuta ad una o più delle seguenti cause:

- applicazione di tetti e/o limiti massimi di spesa previsti dalla normativa che impediscano di riconoscere nella loro interezza spese comunque effettuate dal beneficiario;
- applicazione prezzari e/o tariffari previsti dalla normativa che impediscano di riconoscere nella loro interezza spese comunque effettuate dal beneficiario;
- applicazione di disposizioni di natura tecnica e/o valutazioni di natura tecnica che impediscano di riconoscere nella loro interezza spese comunque effettuate dal beneficiario.

Inoltre non si applicano le sanzioni di cui all'art. 31 del Reg. 1975/2006 se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

7) Disposizioni generali sulla effettuazione delle "verifiche in situ"

Ordinariamente nella vita di ciascuna pratica dovranno essere effettuate due "verifiche in situ", una durante la fase istruttoria (volta ad accertare la congruità tecnica, la necessità per l'azienda e la rispondenza agli obiettivi della Misura della operazione in riferimento alla quale è richiesto il sostegno, nonché la positiva ricaduta economica e/o ambientale della operazione stessa) ed una in fase di accertamento finale (controlli amministrativi sulla domanda di pagamento da effettuare prima della liquidazione del pagamento), tesa a verificare l'effettiva realizzazione, la congruità tecnica e la rispondenza dell'intervento/investimento/insediamento effettuato agli obiettivi ed alle prescrizioni delle Misure ed ai provvedimenti di ammissione al finanziamento adottati.

In riferimento a singole pratiche le Province, con decisione motivata, potranno derogare dall'effettuazione di una di queste due "verifiche in situ", se ritenuta superflua per fondate ragioni. In ogni caso nella vita di ciascuna pratica dovrà essere effettuata almeno una "verifica in situ".

8) Disposizioni generali sulla modulistica (check lists, formulari, verbali) da utilizzare

Fino alla predisposizione di specifica modulistica potrà essere utilizzata la corrispondente modulistica utilizzata nel corso della programmazione 2000-2006 in riferimento alle Misure A, B e P.